



CITTA' DI MASSAFRA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 165 DEL 20/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno duemilaventitre, addì venti, del mese di Dicembre, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

| COGNOME E NOME | PRESENTE | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| LEPORE PAOLO | SI | MARZIA ELENA | SI |
| LIPPOLIS GIUSEPPE | SI | GIANNOTTA ANGELO | SI |
| BACCARO MAURIZIO | SI | MASSARO VITA | -- |
| ESPOSITO GIUSEPPE | -- | GENTILE RAFFAELE | SI |
| LAGHEZZA ANNA RITA | SI | ERRICO TERESA | SI |
| CACCIAPAGLIA FRANCESCO | SI | MIOLA ANTONIO BENVENUTO | SI |
| SPINELLI ATENA ROSA ILARIA | SI | ZACCARO GIANCARLA | SI |
| MIRAGLIA GIUSEPPE | SI | RAMUNNO SAVERIO | -- |
| BOMMINO MICHELE | SI | SANTORO DOMENICO | SI |
| QUERO GIOVANNI | -- | ALBANESE ALESSANDRO | -- |
| LAGHEZZA FRANCESCA | -- | SILVESTRI GAIA | -- |
| CASTRONUOVO VINCENZO | SI | QUARTO FABRIZIO | SI |
| PIZZUTILO FRANCESCO | SI | | |

Presenti n° 18 Assenti n° 7

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il BOMMINO MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- la ricognizione straordinaria effettuata con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 17/10/17, immediatamente esecutiva;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, da ultimo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 16/12/2022;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massafra e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTI gli indirizzi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivisi con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relativi alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 30 novembre 2022;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATA da ultimo la delibera del Gruppo Amministrazione Pubblica, approvata dalla Giunta Comunale con il n. 252 del 22/08/2023, dalla quale emerge la presenza di partecipazioni all'interno delle seguenti società:

| Enti | Tipologia | Stato | Percentuale di partecipazione |
|--|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Banca di Massafra incorporata per fusione in BCC di Taranto e Massafra | Società Cooperativa | Attiva | 0,070182% |
| Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino | Ente strumentale partecipato | Liquidazione | |
| Autorità Idrica Pugliese | Ente strumentale partecipato | Attiva | 0,80% |

| | | | |
|---|---|----------|--------|
| Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l. | Società partecipata | Inattiva | 33,33% |
| ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto | Ente strumentale partecipato | Attivo | 11,11% |
| Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | Ente strumentale partecipato | Attivo | 1,09% |
| CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. | Società per Azioni | Attivo | 2,57% |
| CO.TR. A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi | Ente strumentale partecipato a partecipazione indiretta | Attivo | 0,149% |
| GAL Luoghi del Mito scarl | Società Cooperativa | Attivo | 2,74% |
| Consorzio Carnevale Massafrese | Ente Strumentalmente partecipato | Attivo | 19% |

RILEVATO che per quanto attiene le seguenti società si propone il mantenimento, in quanto rispettano i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 e dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/16:

| Enti | Tipologia | Stato | % di partecipazione | Fattispecie di cui all'art. 4/2 D. Lgs. 175/16 |
|---|------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto | Ente strumentale partecipato | Attivo | 11,11% | Let. b): progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; |
| Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | Ente strumentale partecipato | Attivo | 1,09% | Let. d): autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--|--|
| | | | | | svolgimento delle loro funzioni |
| CTP-Consortio Trasporti Pubblici S.p.A. | Società per Azioni | Attivo | 2,57% | | Lett. a): produzione di un servizio di interesse generale |
| CO.TR. A.P. Consortio Trasporti Aziende Pugliesi | Ente strumentale partecipato a partecipazione indiretta | Attivo | 0,149% | | Lett. a): produzione di un servizio di interesse generale |
| Gruppo di Azione Locale (GAL) Luoghi del Mito scarl | Società Cooperativa | Attivo | 2,74% | | Art. 4 comma 6: È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione [...] dei Gruppi di Azione Locale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; |

CONSIDERATO che per quanto riguarda le altre società occorre specificare per ognuna lo stato dell'arte di quanto già deliberato dal Consiglio con propri precedenti provvedimenti, da ultimo con delibera n. 114 del 16/12/2022. Per le idonee procedure di dismissione delle partecipazioni, è stato chiesto apposito parere all'Avvocatura civica con nota prot. 12199 del 07/03/2022, sollecitato con nota prot. 56772-56774 del 05/12/2022 e riscontrato con prot. 57898 del 13/12/2022

Consortio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino:

È un consorzio attualmente in liquidazione. Già con atto n. 75 del 17.10.2017 il Consiglio Comunale ha deliberato di incaricare il Dirigente III[^] Ripartizione ad indicare ed attuare le modalità operative e ad ultimare le procedure di liquidazione, come già approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 30.03.2015. Con nota prot. n. 6/2020, il liquidatore dott.ssa di Stani, conferma che il Consorzio è stato posto in liquidazione e che la materiale liquidazione è subordinata alla risoluzione della problematica legata al Centro Polivalente.

Con ulteriore nota prot. acquisita all'Ente con n. 30257 del 20/06/2023, la dottoressa Di Stani, commissario liquidatore del Consorzio, ha scritto di essere in procinto di chiudere una transazione con la ditta aggiudicataria del Centro Polivalente e che la bozza di transazione è stata sottoposta all'esame del Gabinetto del Ministro per lo Sport.

Consortio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.

Da visura camerale la società, pur avendo termine nel 2047, risulta inattiva e l'ultimo bilancio depositato risale al 30/06/13. Sul Consorzio, l'Ente si è già pronunciato per il recesso dalla società per la seguente motivazione espressa dal Dirigente della V[^] Ripartizione: non rispetta i requisiti previsti dall'art 4 commi 2 e

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 165 del 20/12/2023

seguenti D.lgs. n. 175/2016 (competenza V[^] Ripartizione) come già deliberato in sede di Consiglio Comunale con atto n. 10 del 30.03.2015. Si conferma il recesso, giusto art. 8 dello Statuto del Consorzio. Nel 2023, a seguito di apposita ricostituzione del CdA, l'amministrazione ha chiesto e ottenuto il recesso dalla società.

Carnevale Massafrese S.C. a R.L.

Con la succitata nota prot, 57898 del 13/12/2022, l'Avvocato suggeriva come soluzione percorribile per il recesso dalla società la modifica della carica di Presidente pro-tempore con formalizzazione della carica presso il Registro Imprese, al fine di iscrivere nel medesimo registro la dichiarazione ex art. 2484 comma 3 cod. civile, con cui accerterebbe le intervenute ed obiettive cause di scioglimento dell'ente. Sono in corso le relative procedure per la liquidazione.

Banca di Credito Cooperativo di Massafra

La deliberazione n. 94/2019 proponeva il recesso dalla banca medesima, con la motivazione che non rispetta alcuno dei requisiti menzionati nell'art. 4 per prevederne il mantenimento. Tuttavia, con nota PEC prot del 28/02/2020, in riscontro alla nota dell'Ente prot. 5451 del 03/02/2020, la BCC comunicava di non poter accogliere il recesso, nonché di aver *"deliberato di voler favorire il trasferimento delle azioni a favore di uno o più soggetti in possesso dei requisiti di legge, il tutto ai sensi dell'art. 21 dello Statuto"*;

A seguito di apposito parere all'avvocatura, con delibera G.C. n. 184 del 17/09/2020, la Giunta ha espresso l'indirizzo all'alienazione delle quote di partecipazione in BCC di Massafra, con la motivazione che la L. 49/2016, applicabile alle banche di credito cooperativo, espressamente esclude l'ipotesi normativa del recesso di cui all'art. 2437 del Codice Civile.

Con determina n. 2121 del 13/10/2020 si è indetta procedura per l'alienazione delle quote BCC.

Con determina dirigenziale n. 2 del 04/01/2021, si è preso atto che la gara di alienazione quote BCC è andata deserta.

Con nota prot. 29705 del 29/06/2021 si è chiesto alla BCC di Massafra di fornire ogni modulistica utile alla facilitazione della cessione quote ai soci. Con riscontro prot. 37898 del 23/08/2021, la Banca si è resa disponibile ad agevolare il trasferimento delle azioni in favore di aspiranti nuovi soci al valore nominale delle azioni medesime.

A seguito di ulteriore fusione della BCC di Taranto e Massafra in BCC di Bari e Taranto, l'Ente, con proprio atto di G.C. n. 80 del 15/03/2023, deliberava di chiedere alla banca *"... di prendere atto del verificarsi dei presupposti di cui all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016.....e comunque di recedere dalla partecipazione alla BCC di Taranto e Massafra.....chiedendo contestualmente la liquidazione dell'attuale quota di partecipazione"*. Successivamente, con nota prot. 14749 del 17/03/2023 indirizzata al Consiglio di amministrazione della BCC di Taranto e Massafra, il Sindaco dichiarava di esercitare il recesso per le azioni/quote detenute, chiedendone la liquidazione. Con nota prot. 20724 del 26/04/2023, il Presidente della BCC ha informato l'Ente che non è consentito il recesso dalla BCC poiché la delibera di fusione ha apportato modifiche indirette che non incidono né sul diritto di voto né su quello della partecipazione e quindi non legittimano il recesso.

Alla data odierna le quote sono ancora in possesso dell'Ente, che, comunque, con nota 57571 del 06/12/2023, ribadiva alla BCC di volersi avvalere di quanto previsto dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, reiterando la richiesta di liquidazione delle quote.

VISTO pertanto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e della quale si riassumono di seguito le risultanze:

| Enti | Tipologia | Stato | Percentuale di partecipazione | Risultato della ricognizione |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| Banca di Massafra incorporata per fusione in BCC di Taranto e Massafra | Società Cooperativa | Attiva | 0,070182% | Trasferimento quote in corso |
| Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino | Ente strumentale partecipato | Liquidazione | | Liquidazione in corso |
| Carnevale Massafrese S.C. a R.L. | Ente strumentale partecipato | Attiva | 19% | In corso tentativo di ricostituzione del CDA finalizzato alla liquidazione del Consorzio |
| Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l. | Società partecipata | Inattiva al 31/12/2022 | 33,33% | Il Comune ha chiesto ed ottenuto il recesso in data 12/04/2023 |
| ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto | Ente strumentale partecipato | Attivo | 11,11% | Mantenimento |
| Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | Ente strumentale partecipato | Attivo | 1,09% | Mantenimento |
| CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. | Società per Azioni | Attivo | 2,57% | Mantenimento |

| | | | | |
|--|---|--------|--------|--------------|
| CO.TR. A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi | Ente strumentale partecipato a partecipazione indiretta | Attivo | 0,149% | Mantenimento |
| GAL Luoghi del Mito scarl | Società Cooperativa | Attivo | 2,74% | Mantenimento |

Dato atto che non sussistono affidamenti di servizi a società *in house*, oggetto di verifica ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Massafra detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di seguito si riassumono:

| Enti | Tipologia | Stato | Percentuale di partecipazione | Risultato della ricognizione |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| Banca di Massafra incorporata per fusione in BCC di Taranto e Massafra | Società Cooperativa | Attiva | 0,070182% | Trasferimento quote in corso |
| Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino | Ente strumentale partecipato | Liquidazione | | Liquidazione in corso |
| Carnevale Massafrese S.C. a R.L. | Ente strumentale partecipato | Attiva | 19% | In corso tentativo di ricostituzione del CDA finalizzato alla liquidazione del Consorzio |
| Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l. | Società partecipata | Inattiva al 31/12/2022 | 33,33% | Il Comune ha chiesto ed ottenuto il recesso in data |

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------------|
| | | | | 12/04/2023 |
| ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto | Ente strumentale partecipato | Attivo | 11,11% | Mantenimento |
| Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | Ente strumentale partecipato | Attivo | 1,09% | Mantenimento |
| CO.TR. A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi | Ente strumentale partecipato a partecipazione indiretta | Attivo | 0,149% | Mantenimento |
| CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. | Società per Azioni | Attivo | 2,57% | Mantenimento |
| GAL Luoghi del Mito scarl | Società Cooperativa | Attivo | 2,74% | Mantenimento |

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Il Dirigente della II Ripartizione ad interim

Ing. Giuseppe IANNUCCI

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto 6 all' o.d.g

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000

Prima della votazione abbandonano l' aula i Consiglieri Esposito,Quero. Laghezza F.sca Massaro ,Ramunno, Albanese, Silvestri portando a 18 i presenti in aula

Uditi gli interventi , di cui al resoconto di seduta, agli atti in Segreteria;

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **18** assenti **07** (Esposito,Quero. Laghezza F.sca, Massaro Ramunno, Albanese, Silvestri)

Favorevoli **13**

Astenuti //

Contrari **05** (Gentile, Errico, Miola, Zaccaro,Santoro)

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente come segue:

presenti in aula **18** assenti **07** (Esposito,Quero. Laghezza F.sca Massaro Ramunno, Albanese, Silvestri)

Favorevoli **13**

Astenuti //

Contrari **05** (Gentile, Errico, Miola, Zaccaro,Santoro)

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **12/12/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
IANNUCCI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **12/12/2023** ha espresso parere

**FAVOREVOLE,
IANNUCCI GIUSEPPE**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Presidente
BOMMINO MICHELE**

**Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4648

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 21/12/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, lì 21/12/2023

Il Firmatario della pubblicazione
PALANGA COSIMO PIO